

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/769 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2021

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) istituita dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ⁽³⁾ («risorsa propria basata sull'IVA») dovrebbe essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili. È pertanto opportuno stabilire norme per gli Stati membri per rendere disponibile tale risorsa propria per il bilancio dell'Unione.
- (2) A fini di semplicità e trasparenza e per ridurre l'onere amministrativo, la risorsa propria basata sull'IVA dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Le modalità di determinazione della base della risorsa propria basata sull'IVA dovrebbero essere stabilite in modo uniforme a partire dalle entrate che sono state effettivamente riscosse in un dato anno civile, che dovrebbe essere il metodo unico definitivo per determinare la base della risorsa propria basata sull'IVA.
- (3) L'aliquota media ponderata definitiva dell'IVA per l'esercizio 2016 in ciascuno Stato membro dovrebbe essere usata come un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva.
- (4) Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame affidabile e rapida al fine di risolvere eventuali controversie che potrebbero sorgere tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'importo di eventuali rettifiche agli estratti della base per la risorsa propria basata sull'IVA e così evitare lunghe e costose procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Parere del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere dell'8 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura per il riesame delle rettifiche degli estratti della risorsa propria basata sull'IVA e per quanto riguarda le soluzioni e le relative modifiche proposte dagli Stati membri al fine di determinare importi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo totale delle entrate IVA nette. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
- (7) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le modifiche al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è così modificato:

- 1) prima dell'articolo 1, le parole «Titolo I — Disposizioni generali» sono soppresse;
- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ^(*), alla base determinata conformemente al presente regolamento.

^(*) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;

- 3) prima dell'articolo 2 le parole «Titolo II — Campo d'applicazione» sono soppresse;
- 4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata sulla base delle operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ^(*).

^(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;

- 5) prima dell'articolo 3, le parole «Titolo III — Metodo di calcolo» sono soppresse;

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

6) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

1. Per un dato anno civile la base della risorsa propria basata sull'IVA è determinata dividendo l'importo totale delle entrate nette dell'IVA riscosse dallo Stato membro sulle operazioni di cui all'articolo 2 del presente articolo nel corso di detto anno, rettificata a norma del paragrafo 2, per l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva calcolata secondo il metodo di cui all'articolo 4.

Tale aliquota media ponderata pluriennale definitiva è espressa in percentuale, applicando il metodo di cui all'articolo 4.

2. L'importo totale delle entrate nette dell'IVA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rettificata per tenere conto degli importi seguenti:

- a) gli importi da considerare ai fini delle risorse proprie come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di uno Stato membro, anche se sono effettuate in provenienza da o a destinazione di uno dei territori di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;
- b) gli importi provenienti dalle operazioni in provenienza o a destinazione di uno dei luoghi di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui uno Stato membro è in grado di dimostrare che le entrate vi sono state trasferite;
- c) gli importi dovuti a seguito di rettifiche derivanti delle infrazioni della direttiva 2006/112/CE.

3. L'importo determinato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per ottenere la risorsa propria basata sull'IVA che deve essere messa a disposizione del bilancio dell'Unione.

Articolo 4

1. La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata sulla base degli anni civili.

2. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata applicando il metodo di cui ai paragrafi da 3 a 8.

3. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è la percentuale calcolata dallo Stato membro per l'esercizio 2016, in conformità delle disposizioni del presente articolo nella versione applicabile prima del 1° gennaio 2021.

4. La percentuale in cui è espressa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata alla quarta cifra decimale.

5. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva deve essere stata controllata e non deve essere oggetto di notifiche relative ai punti in sospeso di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

6. Fino alla risoluzione dei punti notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è usata un'aliquota media ponderata oggetto di notifica, da considerarsi come l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria.

7. Una volta risolti i punti in sospeso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la percentuale risultante sostituisce l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e diventa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva a partire dall'esercizio 2021 in poi.

8. l'incidenza sul bilancio di eventuali differenze tra l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e quella definitiva è trattata secondo la procedura di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (*), ("esercizio di calcolo dei saldi annuali").

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).»;

- 7) gli articoli 5 e 6 sono soppressi;
- 8) prima dell'articolo 7 le parole «Titolo IV — Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione» sono sopresse;
- 9) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

1. Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base della risorsa propria basata sull'IVA, determinata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente e alla quale deve essere applicata l'aliquota uniforme prevista all'articolo 1.

2. L'estratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene tutti i dati utilizzati per stabilire la base che sono necessari per i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio (*).

3. I dati utilizzati per determinare la base per risorsa propria basata sull'IVA sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

4. Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo se circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo rendono impossibile effettuare i calcoli a norma dell'articolo 3 e rispettare pertanto il suddetto termine. Tale richiesta è presentata per iscritto alla Commissione e indica i motivi delle circostanze eccezionali.

5. Dopo aver esaminato la richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può concedere un'unica proroga massima di due mesi del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni anno la Commissione comunica il numero delle richieste e le corrispondenti decisioni al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 8

Per motivi di bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base della risorsa propria basata sull'IVA per il successivo esercizio.

Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro interessato e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa tale Stato membro con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le "misure" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

1 bis. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare la rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente alla rettifica.

Tutte le rettifiche agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

1 *ter*. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente le procedure del riesame di cui al paragrafo 1 *bis*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

2. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

(*) Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di attuazione per il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 del ..., pag. 1).»;

10) prima dell'articolo 10, le parole «Titolo V — Disposizioni sul controllo» sono soppresse;

11) Gli articoli da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

1. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, ogni Stato membro informa la Commissione di tutte le soluzioni e le relative modifiche che propone di adottare per determinare gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). La soluzione proposta indica, ove occorra, la natura dei dati che lo Stato membro considera adeguati, e comprende una stima del valore della base della risorsa propria basata sull'IVA per ciascuna voce.

Entro il 31 maggio dello stesso esercizio, la Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo ricevute da uno Stato membro.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in merito alle soluzioni e alle relative modifiche proposte dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, entro 60 giorni dal parere del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 11

1. A seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768, l'estratto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento è rettificato alle condizioni previste all'articolo 9 del presente regolamento.»;

2. Per quanto riguarda l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione valuta le rettifiche di cui all'articolo 9 presentate dagli Stati membri al fine di risolvere eventuali notifiche relative a punti in sospeso riguardanti l'aliquota media ponderata.

Articolo 12

1. Ogni anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione informazioni su tutte le modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative che esso applica per la riscossione dell'IVA rispetto alle informazioni comunicate precedentemente.

2. La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di migliorare i processi e procedure di cui al paragrafo 1.

3. Ogni cinque anni la Commissione compila una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell'IVA e su eventuali miglioramenti.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/IVA) istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

12) dopo l'articolo 13 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1. La Commissione elabora una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull'IVA al più tardi entro il 1° gennaio 2025. La relazione indica:
 - a) il numero degli Stati membri che applicano ancora un'aliquota media ponderata oggetto di eventuali notifiche relative ai punti in sospeso;
 - b) eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di risorse proprie basate sull'IVA, in particolare, dell'aliquota media ponderata pluriennale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento al fine di calcolare l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva sulla base di dati più recenti.»

13) prima dell'articolo 14, le parole «Titolo VI — Disposizioni finali» sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 1 non si applica alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS